

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in presenza (o, eccezionalmente, a distanza), in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è **adempimento obbligatorio** per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e **costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.**

Art. 2 COMPETENZE

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente. (ART. 7 del Testo Unico del 16 APRILE 1994, 297)

Il Collegio dei Docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istruzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Il Collegio esercita tale potere nella libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.

Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 sia tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia considerando le proposte ed i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.

Art. 3 PRESIDENZA

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato. Si avvale di un collaboratore per la gestione degli interventi.

Il Dirigente Scolastico **garantisce** la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;

- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulino dall'o.d.g. e/o superino la durata di seguito indicata;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un suo collaboratore o ad altro docente da lui designato in caso di assenza di entrambi i collaboratori;
- Individua eventuali relatori degli argomenti posti all'o.d.g.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all' o.d.g.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all' o.d.g. entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 4 DIPARTIMENTI

Il Collegio dei Docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o a gruppi di discipline.

La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 5 CONVOCAZIONE

Il Collegio dei Docenti è, in via ordinaria, convocato con circolare del Dirigente Scolastico notificata ai singoli docenti 7 giorni prima della data della riunione.

Dovranno essere specificati giorno, ora, luogo, dettaglio dell'o.d.g. e durata prevista della seduta.

Art. 6 VALIDITÀ DELLA SEDUTA

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello. La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca documentazione della giustificazione mediante autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica da consegnare al protocollo.

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.

Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata.

Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 7 ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno per tutte le riunioni viene predisposto dal Dirigente Scolastico, tenendo conto del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di inserimento all'o.d.g. di precedenti Collegi, di proposte dei gruppi di lavoro di docenti o del singolo docente, delle richieste di un terzo dei suoi componenti.

Le proposte da inserire all'ordine del giorno dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista per il Collegio nel piano annuale delle attività.

Art. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERA

Le proposte di delibera o le mozioni da sottoporre al Collegio preparate dal Dirigente Scolastico, dai dipartimenti disciplinari, da singoli docenti, devono pervenire a tutti i docenti almeno quattro giorni prima della data del Collegio in forma scritta, anche via e-mail, sempre passando per la segreteria, attraverso l'indirizzo info@liceosavoia.edu.it.

Le eventuali proposte di delibera o mozioni alternative da sottoporre al Collegio preparate dal Dirigente Scolastico, dai dipartimenti disciplinari, da singoli docenti, devono pervenire a tutti i docenti almeno due giorni prima della data del Collegio in forma scritta, anche via e-mail, sempre passando per la segreteria, attraverso l'indirizzo info@liceosavoia.edu.it.

Non saranno poste in votazione proposte o mozioni non rese note secondo la tempistica sopra riportata.

Le proposte di delibera, in riferimento all'o.d.g. previsto, dovranno fornire le seguenti indicazioni:

- 1 punto all' o.d.g. a cui esse si riferiscono
- 2 nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta
- 3 motivazione intesa in termini di legittimità e di merito, cioè con i riferimenti normativi e/o di opportunità didattica su cui è fondata la proposta.

Art. 9 DISCUSSIONE PRELIMINARE

Il Dirigente Scolastico, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all'ordine del giorno, può convocare i diversi relatori interessati invitandoli ad una eventuale elaborazione di un'unica proposta. Qualora tale tentativo di composizione non possa realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al collegio le proposte.

Art. 10 DIBATTITO COLLEGIALE

- 1) Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di **3 minuti**.

2) Il Dirigente Scolastico o un suo delegato coordina gli interventi al dibattito tenendo conto dell'ordine delle prenotazioni. Ogni docente può effettuare un **intervento di 2 minuti** per punto all'ordine del giorno, con possibilità di proporre rettifiche alle delibere proposte. **Non è consentito** un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un eventuale diritto di replica della durata massima di **1 minuto** prima della chiusura dell'argomento dibattuto.

3) Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di **3 minuti**. In tale intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle.

4) Per gli argomenti all'ordine del giorno, che non siano delibere o mozioni, si procederà nella seguente maniera: breve presentazione di massimo **2** minuti da parte del relatore eventualmente seguito da brevi interventi da parte dei membri del Collegio della durata massima di **1** minuto.

5) Il Dirigente Scolastico in qualità di presidente del collegio effettua le sue comunicazioni a inizio o a fine seduta nel tempo massimo **15 minuti**.

La durata degli interventi di cui sopra ha carattere ordinatorio.

Art. 11 VOTAZIONI

Il Dirigente Scolastico, in qualità di presidente del Collegio, mette ai voti tutte le proposte pervenute. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il Dirigente Scolastico mette in votazione le proposte rimaste, chiedendo di esprimere il voto favorevole, il voto contrario e l'astensione.

Le votazioni avvengono per voto palese (per alzata di mano o, su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, per appello nominale), tranne quelle previste dalla normativa vigente.

A tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

Le delibere sono approvate a maggioranza dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28); ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati).

A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.

In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.

L'astensione non ha valore ai fini della determinazione della maggioranza.

Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei voti validi.

Se su un singolo argomento esistono due proposte, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le proposte. Salva l'ipotesi di maggioranza assoluta, si effettua poi una ulteriore votazione fra le **due** proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all'o.d.g..
I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione nella stessa seduta.

Art. 12 DELIBERAZIONE

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del Collegio dei Docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni nelle condizioni di attuazione della delibera potranno implicare modifica o abrogazione della delibera stessa.

Art. 13 AGGIORNAMENTO COLLEGIO

La durata massima di una riunione del collegio docenti è di **3 ore**.

Nel caso in cui la durata delle sedute si protragga per più di 10 minuti oltre l'orario previsto nella convocazione, il Collegio, a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g..

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all' o.d.g..

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all' o.d.g.. sui quali il Collegio dei Docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Art. 14 CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

Il Dirigente Scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio può convocare il Collegio in seduta straordinaria, con un preavviso comunque non inferiore alle **24 ore**, mediante avviso con circolare ed avviso individuale (via e-mail) per i docenti che, nel giorno della comunicazione, risultino in servizio in altra scuola o liberi da impegni scolastici.

Art. 15 VERBALIZZAZIONE

La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato in forma sintetica tranne il caso che l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.

Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio.

La copia del verbale da approvare viene pubblicata in “Atti collegio Docenti” sul sito web della scuola almeno **5 giorni** prima della riunione del Collegio per assolvere alla visione e alla lettura. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, **tramite dichiarazione scritta** che verrà letta dal Presidente o da un suo collaboratore e approvata dal Collegio.

Il Dirigente Scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, **ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.**

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 16 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei Docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell’Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta del Collegio in cui vengono discusse.